

L'originario art. 3 comma I lett. a) della legge n. 122/92 prevedeva che

[...] "l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:

a) disponibilità di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività".

Tale comma è stato abrogato dalla legge n. 507/96, per cui attualmente l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo Artigiani per l'attività di autoriparazione non necessita più di documentare il possesso di spazi e locali, né di attrezzature e strumentazioni.

Successivamente l'art. 15 comma I lett. b) del DPR 558/99 ha abrogato l'intero art. 3, ma ha mantenuto in vigore il comma 3-bis dell'art. 2, che prevede per l'iscrizione all'Albo la necessità di dotarsi di attrezzature e strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, previste con decreto biennale del Ministro dei Trasporti.

La legge ha dunque eliminato l'obbligo della **documentazione** del possesso, sia per i locali che per le attrezzature, e ha invece specificamente **mantenuto l'obbligo di possesso di queste ultime**.

Per quanto riguarda il primo quesito codesta CRA, tenuto conto del parere del Ministero dell'Industria Commercio Artigianato del 1/6/1995 protocollo 387286 che faceva proprio l'orientamento del 25/1/1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ritiene che **per gli interventi di emergenza e in generale in tutti quei casi in cui la riparazione dei veicoli debba avvenire "in loco"** si possa senz'altro prescindere dal possesso del locale fermi restando i requisiti di professionalità richiesti dalla legge.

Pertanto l'attività di autoriparazione non può essere svolta presso il locale del committente sia con l'utilizzo di attrezzatura propria o del committente stesso, ad eccezione dei casi di "officina mobile" così come evidenziato nel precedente periodo.

Per quanto concerne il secondo quesito, la legge n. 122/92 è chiara all'art. 1 comma II nel precisare che il contenuto dell'attività consiste negli *interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente*, escludendo così le attività attinenti alla sostituzione periodica di parti già destinate ad avere una durata limitata in relazione all'uso e di minima importanza sotto il profilo strutturale. Infatti:

“non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento oltre a quelle di lavaggio o di rifornimento di carburante”

In conclusione l'attività che riguarda gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, sopra enunciati, può essere iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane senza la dimostrazione del requisito tecnico-professionale.

Il Presidente CRA
Giacco Cavassini


Gg/rc



U.P.A. - Federimpresa

UNIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI, DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Confartigianato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2009. 0025032

del 02/02/2009

Mitt.: U.P.A. FEDERIMPRESA



Spett.le
Commissione Regionale per
l'artigianato di
Viale Aldo Moro n. 44
40127 BOLOGNA

c.a. Dottoressa Marulli

La scrivente chiede a codesta Spettabile Commissione una risposta scritta al presente quesito.

A tale fine espone quanto segue:

1) attività rientrante nella Legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive modifiche

Si chiede un parere circa la possibilità per un ex socio di società in nome collettivo, in impresa già iscritta all'Albo provinciale Imprese Artigiane **alla sezione meccanica e motoristica**, di poter svolgere l'attività in forma individuale e presso i locali dei committenti, con utilizzo di attrezzatura manuale propria e, in particolari casi specifici, con attrezzatura del committente.

Si chiede se tale attività, svolta a favore di officine di autoriparazione dello stesso settore, regolarmente iscritte ed abilitate, possa trovare iscrivibilità all'Albo Imprese Artigiane.

In caso di parere non favorevole, in sub ordine, si chiede se invece attività di interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione come di seguito:

- sostituzione filtri aria
- sostituzione filtri olio
- sostituzione olio lubrificante
- sostituzione altri liquidi lubrificanti e/0 di raffreddamento

possano invece essere iscritte all'AIA senza la dimostrazione del requisito tecnico-professionale.

(Fonti utilizzate: lettera MICA N. 387286 del 1° giugno 1995)

In attesa di una risposta scritta, si ringrazia anticipatamente.

il responsabile dell'ufficio

(Carlo Pezza)

PIACENZA, 28/1/09

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4
DP		Classif.	234	130	29	50

ANNO	NUMERO	SUB.
Facc.	09	4